

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA "EFE ALUMNI"

Articolo 1.

Denominazione e sede

È costituita l'Associazione studentesca universitaria denominata "EFE Alumni", con sede legale in Milano, via Celoria, n°2.

Articolo 2.

Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa persegue finalità di carattere culturale, scientifico, divulgativo, dirette in particolare a creare una rete di studenti ed ex studenti del corso di laurea magistrale "Environmental and Food Economics" (EFE) dell'Università degli Studi di Milano. L'associazione mira a coinvolgere studenti, professionisti e docenti in ambito sociale, economico, ambientale e agro-alimentare, in grado di indirizzare i futuri specialisti del settore negli ambiti lavorativi più appropriati. Si prefigge di organizzare eventi e occasioni conviviali atti a incrementare le relazioni tra i soci e verso gli esterni per dare prestigio al corso di laurea magistrale EFE e promuoverne la reputazione e il ruolo culturale formativo ed economico-sociale. La finalità ultima è assicurare la giusta attenzione alle questioni sociali, ambientali ed agro-alimentari. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3.

Soci

Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto previsto dall'art. 4, e che si trovano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritti al corso di studio EFE;
- essere laureati magistrali di EFE;
- essere specialisti e professionisti in ambito sociale, economico, ambientale e agro-alimentare;
- essere docenti o ricercatori in ambito sociale, economico, ambientale e agro-alimentare;
- essere insigniti del titolo di Membro Onorario da parte del Consiglio Direttivo;

Al venir meno dei requisiti predetti i soci perderanno automaticamente tale qualifica.

Il Consiglio direttivo può autorizzare deroghe ai requisiti sopra indicati.

I soci rientrano nelle seguenti categorie:

- Membro Ordinario
- Membro Finanziatore
- Membro Onorario

- Membro Fondatore

I Membri Ordinari sono coloro che avendo conseguito la laurea magistrale in EFE o essendo attualmente iscritti al corso, richiedono di essere associati e versano la quota associativa.

I Membri Finanziatori sono persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, che rispettano i requisiti di onestà e integrità e che vogliono contribuire allo scopo sociale.

I Membri Onorari sono coloro i quali vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

I Membri Fondatori sono i soggetti che costituiscono l'Associazione.

Articolo 4.

Domanda di ammissione

Coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare apposita domanda di adesione. La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto. Le domande d'iscrizione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione, che - entro 90 (novanta) giorni - ottiene la delibera del Consiglio Direttivo circa l'accettazione o meno del nuovo Associato.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione. Il rigetto o l'accoglimento della domanda di ammissione devono essere motivati. La delibera è inappellabile.

L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa, è impegnativa per tre (3) anni ed è rinnovata tacitamente qualora non venga esercitato il recesso.

La quota associativa non è trasferibile a terzi, né è rivalutabile; lo status di Associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos; il servizio di gestione amministrativa è svolto direttamente dall'organo di segreteria appositamente costituito dal Consiglio Direttivo; pertanto, ogni pagamento deve essere indirizzato allo stesso.

Articolo 5.

Diritti e doveri degli associati

L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Ai soci è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione e il diritto di partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie.

Articolo 6.

Recesso ed esclusione

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre (3) mesi prima.

Il mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del versamento dovuto, assume valore di recesso tacito.

La qualità di associato si perde per:

- il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo;
- recesso: ogni socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione; il recesso ha effetto dalla notifica della relativa istanza al Consiglio Direttivo;
- esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- morte.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né possono vantare diritti sul fondo comune dell'Associazione stessa.

Previa delibera del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può deliberare l'esclusione di un associato onorario solo per gravi motivi e/o per sopravvenuta indegnità morale. L'esclusione deve essere specificatamente motivata.

Articolo 7.

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Consiglio Direttivo.

Articolo 8.

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci rappresenta il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di voto, ed è convocata, a cura del Presidente, in via ordinaria almeno due volte all'anno. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria quando risulti necessario o quando sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire fino a tre (3) giorni prima della data fissata.

La convocazione contiene: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- delibera su ogni altra questione a essa rimessa.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulle operazioni di acquisizione patrimoniale o di particolare rilevanza economica.

Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Delle delibere assembleari è data pubblicità rendendo disponibili i relativi verbali.

Articolo 9.

Presidente

Il Presidente è nominato annualmente dal Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede l'Assemblea generale dei Soci e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Sono, inoltre, funzioni del Presidente:

- assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea;
- esercitare compiti di rappresentanza inerenti le funzioni proprie dell'Associazione e rappresentare l'Associazione in giudizio e presso terzi;
- controllare la corretta applicazione delle decisioni dell'Assemblea.

Insieme al Tesoriere, egli si occupa anche di:

- conservare gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell'Associazione;
- amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea.

Il Presidente può infine conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 10.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri, compreso il Presidente, e dura in carica due anni.

Nei primi due anni dalla fondazione, i Membri Fondatori compongono di diritto il Consiglio Direttivo. I Membri Fondatori si riservano di includere nel Consiglio Direttivo ulteriori Soci meritevoli, fino ad un massimo di 7 membri totali.

A fine mandato, il Consiglio Direttivo potrà essere riconfermato dall'Assemblea dei soci con voto di maggioranza.

Qualora si debba ricorrere a nuove elezioni, i membri del Consiglio Direttivo verranno nominati dall'Assemblea dei Soci e approvati con voto di maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- dare attuazione alle direttive generali deliberate dall'Assemblea dei soci;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attività svolte;
- decidere sull'ammissione dei soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale.

Articolo 11.

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. Nel caso di dimissioni del Presidente provvede, entro un mese, a convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 12.

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Articolo 13.

Fondo comune

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative versate dagli associati;
- contributi;
- beni, immobili e mobili;
- donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa e da eventuali contributi straordinari.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14.

Gestione finanziaria

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere reso disponibile entro i 30 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 15.

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il fondo comune residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 16.

Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

Articolo 17.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.